



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente
della Commissione per gli iscritti
all'Albo degli Odontoiatri*

Dott.ssa Rossana Ugenti

Ministero della Salute

Direzione generale delle professioni sanitarie e delle
risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale

dgrups@postacert.sanita.it

Dott. Achille Iachino

Ministero della Salute

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio
farmaceutico

dgfdm@postacert.sanita.it

Oggetto: trattamento ortodontico con allineatori trasparenti.

Illustri Direttori,

sono a porre all'attenzione delle SS.VV. l'iniziativa promossa da una azienda del comparto odontoiatrico (all.n.1) ricevuta da alcuni iscritti agli Albi territoriali degli odontoiatri, avente per oggetto il trattamento ortodontico con allineatori trasparenti.

In qualità di Presidente della Commissione Albo Odontoiatri Nazionale, in considerazione della circostanza che vede nella tutela della salute del cittadino e degli interessi pubblici garantiti dall'ordinamento connessi all'esercizio professionale l'obiettivo principale della professione medica e odontoiatrica, non posso esimermi dall'evidenziare che tale iniziativa sembra presentare non pochi elementi di criticità; in particolare essa va a incidere sulla dignità dell'esercizio dell'attività professionale e sulle eventuali connesse responsabilità medico-legali inerenti alla diagnosi finalizzata al trattamento o alla cura.

In particolare, come descritto nell'informazione pubblicitaria presente sul web (all.n. 2), una volta accettato il piano di trattamento effettuato dall'azienda in questione, viene avviata la produzione degli allineatori personalizzati, che vengono successivamente recapitati presso il domicilio del paziente.

Si rileva che, nonostante la produzione di tali apparati sia in linea con

la normativa europea, si ravvisa una vera e propria lesione delle competenze del professionista medico o odontoiatra nel momento in cui l'azienda produttrice di allineatori trasparenti nel predisporre il prodotto e nel destinarlo al paziente vi si rapporta direttamente (solo il rilevamento dell'impronta digitale viene effettuato dall'odontoiatra), eludendo la fase della diagnosi di esclusiva competenza dell'odontoiatra, finalizzata al trattamento e alla cura del paziente sempre nell'ottica della tutela del bene salute quale scopo principale per la professione medica o odontoiatrica. Si ribadisce che la terapia ortodontica è un atto medico riservato alla competenza specifica di un professionista abilitato e che il dispositivo medico nel caso di specie deve essere prescritto dall'odontoiatra sulla base della patologia da correggere individuata sul paziente dopo aver eseguito una visita svolta secondo la regola della buona pratica clinica e i correlati esami diagnostici. Pertanto, la eventuale possibilità da parte di un'azienda di inviare dispositivi medici su misura direttamente ai pazienti risulterebbe evidentemente lesiva dell'indipendenza e dell'autonomia del professionista nella diagnosi e nella terapia, ovvero nella predisposizione del piano di trattamento, oltre al problema legato all'aspetto economico (preventivo e tariffe) che verrebbe in tal caso ad essere gestito da soggetti terzi.

L'art. 13 del Codice di Deontologia Medica prevede che “La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico”.

Inoltre, l'art. 15 del Codice di Deontologia Medica dispone che “Il medico può prescrivere e adottare, sotto la sua diretta responsabilità, sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della professione. Il medico non deve sottrarre la persona assistita a trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia”.

Ciò detto, come già evidenziato nella nota prot. n. 18751 del 29.11.21, si intendono invitare ulteriormente le Commissioni Albo Odontoiatri, nell'ambito della loro competenza territoriale, a svolgere una funzione di monitoraggio, vigilanza e segnalazione nei confronti dei propri iscritti rispetto ai rischi derivanti dalla suddetta iniziativa, evidenziando altresì l'importanza del loro eventuale intervento in ambito disciplinare sui professionisti trasgressori dei suddetti principi deontologici. A tal proposito questa Commissione Albo Odontoiatri Nazionale tiene a ribadire che in ogni caso valuterà l'opportunità di porre in essere ogni azione necessaria a garantire la tutela di un pubblico interesse connesso a un corretto esercizio della professione.

In conclusione, in virtù delle su esposte osservazioni, al precipuo fine di garantire quale principio fondamentale della Carta Costituzionale

la tutela della salute del cittadino, bene primario per la professione medica e odontoiatrica, questa Commissione Albo Odontoiatri Nazionale chiede l'autorevole intervento di codeste Direzioni generali al fine di monitorare i delicati aspetti sopraccitati e altri possibili risvolti, impedendo che venga lesa la dignità dell'esercizio della professione odontoiatrica attraverso una riduzione dell'indipendenza e dell'autonomia professionale dell'odontoiatra nella diagnosi, nella terapia, ovvero nella predisposizione del piano di trattamento.

Certo della sensibilità delle SS.VV. si inviano cordiali saluti.

Raffaele Iandolo

All.n. 2

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005